

R review



TeamSystem Review

| n. 279

In collaborazione con

 Euroconference

 TeamSystem®

Perché rendere cartaceo ciò che nasce digitale?

Da oggi c'è **TeamSystem Digital Sign**, la soluzione per firmare elettronicamente i documenti, in piena conformità con le norme eIDAS e in completa sicurezza (Banking Security Level).

Gestisce la **firma qualificata** per documenti come bilanci e contratti e la **firma avanzata** per le dichiarazioni. È prevista inoltre la **firma automatica** qualificata per sottoscrivere documenti come il LUL e la **firma grafometrica**.

TeamSystem Digital Sign è integrata con TeamSystem Studio per l'invio in sottoscrizione dei documenti elaborati dal gestionale di Studio.

Per maggiori informazioni:

www.teamsystem.com/digital-sign

Schede operative

Le scritture di chiusura del bilancio	2
Differimento adempimenti e versamenti tributari nel Decreto "Cura Italia"	16
Decreto Cura Italia – Proroga versamenti	24

Scadenzario

Scadenze del mese di aprile	27
-----------------------------	-----------

Le scritture di chiusura del bilancio

Il codice civile disciplina il bilancio di esercizio con gli articoli da 2423 a 2435-ter.

In particolare, le richiamate norme definiscono:

- finalità del bilancio d'esercizio, cioè le linee guida che devono orientare gli amministratori nella redazione del bilancio d'esercizio. Esse dettano le regole di comportamento generale alle quali tutti i comportamenti operativi devono uniformarsi e sono sovraordinate rispetto a tutte le altre regole relative al bilancio;
- principi di redazione del bilancio, quindi orientamenti di carattere tecnico relativi alla redazione del bilancio d'esercizio, la cui osservanza consente di rispettare il dettato delle clausole generali;
- criteri di valutazione e le altre regole tecnico-applicative per la rilevazione delle operazioni di gestione e per la redazione degli schemi di bilancio

Le finalità del bilancio d'esercizio sono individuate all'articolo 2423, cod. civ. secondo cui il bilancio *"deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio"*. I postulati sono:

- a) la chiarezza e
- b) la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

La chiarezza comporta che i prospetti contabili e la Nota integrativa siano redatti per rendere agevole la lettura delle informazioni del bilancio. Il rispetto degli schemi di bilancio è funzionale al postulato della chiarezza in quanto consente agli schemi di esplicitare per intero la capacità informativa relativamente alla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società e al risultato d'esercizio. La Nota integrativa è imprescindibile per rendere chiaro e comprensibile il bilancio d'esercizio. La rappresentazione veritiera e corretta comporta l'attendibilità del bilancio d'esercizio e si riferisce alla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'impresa. I principi di redazione del bilancio rappresentano l'applicazione pratica dei postulati della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta.

L'articolo 2423-bis, cod. civ. individua i seguenti principi di redazione:

- continuità aziendale;
- prudenza;
- competenza;
- valutazione separata degli elementi eterogenei delle singole voci;
- costanza dei criteri di valutazione.

A questi vanno aggiunti, come previsti dall'Oic 11 i principi:

- della neutralità;
- della significatività e della rilevanza;
- della verificabilità dell'informazione;
- della prevalenza della sostanza sulla forma.

Il principio della continuità chiarisce che il bilancio di esercizio è inteso come quello dell'impresa in funzionamento (bilancio ordinario) e che nella valutazione degli elementi del patrimonio occorre tener conto della prospettiva della continuazione dell'attività. Il principio della prudenza è volto a evitare che la valutazione delle attività e delle passività porti a sopravvalutazioni del reddito e del patrimonio. Il principio della competenza prevede che *"si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento"*. Il principio della competenza è diretto alla determinazione del reddito prodotto nell'esercizio come differenza tra il flusso dei ricavi e il flusso dei costi relativi alla gestione, indipendentemente dalla loro manifestazione numeraria. Per quanto riguarda i ricavi, essi si considerano economicamente conseguiti nel periodo amministrativo in cui, da un lato, è stato completato il processo produttivo dei beni o dei servizi e, dall'altro, è avvenuto lo scambio con terze economie. Lo scambio si considera effettuato, per i beni, al momento della consegna o della spedizione, mentre, per quanto

riguarda i servizi, il momento dello scambio coincide con l'effettuazione della prestazione. Nel caso in cui i componenti positivi o negativi di reddito si riferiscano a due o più esercizi è necessario effettuarne una ripartizione tra i vari periodi amministrativi attraverso la tecnica dei ratei/risconti attivi e passivi. I costi, in quanto remunerazione di fattori produttivi, devono essere imputati nell'esercizio in cui i relativi fattori produttivi hanno concorso alla determinazione dei ricavi, ovvero nell'esercizio in cui hanno ceduto la loro utilità, sulla base del principio della correlazione tra ricavi e costi iscritti nel Conto economico. Tale correlazione può essere effettuata:

- per associazione di causa a effetto, quando è possibile identificare il momento in cui il fattore produttivo cede la propria utilità, trasformandosi in beni o in servizi;
- sulla base di una ripartizione, ogni qual volta il fattore produttivo cede la sua utilità non in un solo esercizio (e pertanto non è possibile identificare il momento in cui viene utilizzato), ma in più esercizi.

In taluni casi può non essere possibile individuare la correlazione con i ricavi. Ciò accade quando si percepisce che il fattore produttivo non è in grado o non è più in grado di cedere utilità, oppure quando, pur stimando che il costo sarà in grado di apportare benefici economici futuri, non si è in grado di stabilire una correlazione causa-effetto, né di trovare un criterio di ripartizione ragionevole tra i vari periodi amministrativi. In questi casi, il costo deve essere iscritto nel Conto economico dell'esercizio nel quale ci si rende conto della cessazione dell'utilità. Il principio della valutazione separata degli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci serve a evitare che vengano effettuate compensazioni tra utili non realizzati relativi ad alcuni elementi del patrimonio aziendale e perdite presunte relative ad altri elementi patrimoniali. I criteri di valutazione degli elementi patrimoniali non possono essere modificati da un esercizio all'altro se non in casi eccezionali, motivando l'applicazione della deroga in Nota integrativa. Inoltre, occorre indicare l'influenza del cambiamento del criterio di valutazione sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico. Tale principio realizza concretamente i postulati di chiarezza, verità e correttezza. Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma implica che la rappresentazione delle operazioni avvenga a prescindere dagli aspetti formali/giuridici, e che, al contrario, si basi esclusivamente su quelli sostanziali.

Le scritture di assestamento

Accantonamento del Tfr

La scrittura appartiene alle scritture di rilevazione di fine esercizio. L'accantonamento è dato dalla somma della quota del Tfr maturata nel corso dell'esercizio e dall'incremento (rivalutazione) del fondo degli anni precedenti. Sulla rivalutazione si versa una imposta sostitutiva (codice tributo 1712-acconto e 1713-saldo) pagata a novembre in acconto e a febbraio dell'anno successivo a saldo. Il Tfr rappresenta un debito verso i dipendenti e pertanto verrà rilevato in avere, mentre il costo in dare. Per le scritture relative al Tfr destinato ai Fondi Pensioni si rinvia alle schede relative alla rilevazione delle retribuzioni mensili.

Sono qui riportate anche le scritture relative alla rilevazione e al pagamento dell'imposta.

1) Rilevazione del versamento in acconto dell'imposta sostitutiva				
16 dicembre	Erario c/ritenute lav. dipendenti (Sp)	a	Banca c/c (Sp)	625,00
Causale	Rilevazione vers. F24 acconto imposta sostitutiva Tfr			

Rilevazione accantonamento di fine esercizio (quota comprensiva di rivalutazione)				
31 dicembre	Accantonamento Tfr (Ce)	a	Diversi	13.300,00
		a	Fondo Tfr (Sp)	12.450,00
		a	Erario c/ritenute lav. dipendenti (Sp)	850,00
Causale	Rilevazione acc.to Tfr di fine esercizio			

Schede operative

Rilevazione del versamento a saldo dell'imposta sostitutiva					
16 febbraio	Erario c/ritenute lavoratori dipendenti (Sp)	a	Banca c/c (Sp)		225,00
Causale	Rilevazione vers. F24 saldo imposta sostitutiva Tfr				

L'acconto dell'imposta potrebbe essere superiore al saldo rilevato a debito a fine esercizio. In questo caso la scrittura farà emergere nel conto Erario c/ritenute lav. dipendenti un credito. Tale eccedenza potrà essere utilizzata direttamente in compensazione al momento della compilazione e presentazione del modello F24. L'esempio che segue evidenzia tale ipotesi.

2) Rilevazione accantonamento di fine esercizio (quota comprensiva di rivalutazione)					
31 dicembre	Accantonamento Tfr (Ce)	a	Diversi		13.000,00
		a	Fondo Tfr (Sp)	12.450,00	
		a	Erario c/ritenute lavoratori dipendenti (Sp)	550,00	
Causale	Rilevazione acc.to Tfr di fine esercizio				

Rilevazione dell'utilizzo del credito dell'imposta sostitutiva (nell'esempio si utilizza il credito per il pagamento dell'autoliquidazione Inail)					
16 febbraio	Inail c/contributi (Sp)	a	Diversi		725,00
		a	Banca c/c (Sp)	650,00	
		a	Erario c/ritenute lav. dipendenti (Sp)	75,00	
Causale	Rilevazione pagamento contributi Inail utilizzo credito imposta sostitutiva Tfr				

Compensi amministratori

I compensi amministratori sono deliberati dall'assemblea dei soci e sono assimilati, ai fini fiscali, al compenso da lavoro dipendente. Tali compensi sono certificati da una busta paga e sono assoggettati normalmente anche a Inail. Sul compenso lordo dell'amministratore vengono trattenute sia le ritenute fiscali che i contributi Inps. Qualora l'amministratore non sia socio della società verrà trattenuta anche una quota parte dell'Inail dovuta sulla retribuzione, similmente a quanto accade per i collaboratori a progetto. Alla rilevazione della busta paga dovrà accompagnarsi la rilevazione degli ulteriori costi che rimangono a carico dell'azienda ed in particolare i contributi Inps e l'assicurazione Inail. Si rammenta che mentre il debito verso l'Inps verrà pagato mensilmente, il debito verso l'Inail verrà pagato ogni anno il 16 febbraio con contemporanea deduzione degli acconti versati il 16 febbraio dell'anno precedente (vedi scheda Inail). Nel caso di attività svolta all'interno della propria professione autonoma i compensi per attività di amministratore andranno fatturati come qualsiasi competenza professionale.

1) Rilevazione busta paga amministratore					
28 febbraio	Compensi amministratori (Ce)	a	Diversi		3.851,66
		a	Amministratori c/compensi (Sp)	2.500,00	
		a	Inps c/contributi collaboratori (Sp)	321,85	
		a	Erario c/ritenute dipendenti (Sp)	1.017,07	

Schede operative

		a	Inail c/contributi collaboratori (Sp)	12,56	
		a	Dipendenti c/arrotondamenti (Sp)	0,18	
Causale	Rilevazione compenso amministratore YYYY mese di febbraio				

Rilevazione contributi amministratore carico ditta					
12 marzo	Diversi	a	Diversi		668,82
	Contributi c/Inps amministratore (Ce)			643,70	
	Contributi c/Inail amministratore (Ce)			25,12	
		a	Inps c/contributi collaboratori (Sp)	643,70	
		a	Inail c/contributi collaboratori (Sp)	25,12	
Causale	Rilevazione contributi Inps e Inail amministratore				

Pagamento amministratore					
12 marzo	Amministratori c/compensi (Sp)	a	Banca c/c (Sp)		2.500,00
Causale	Rilevazione pagamento amministratore mese di febbraio				

La delibera del compenso origina a fine esercizio la rilevazione dei compensi non ancora erogati ma di competenza dell'esercizio in corso. In questi casi occorrerà rilevare non solo i compensi ma anche i contributi a carico della ditta.

2) Rilevazione compensi amministratori deliberati ma non corrisposti					
31 dicembre	Diversi	a	Diversi		5.868,22
	Compensi amministratori (Ce)			5.000,00	
	Contributi c/Inps amministratore (Ce)			835,62	
	Contributi c/Inail amministratore (Ce)			32,60	
		a	Amministratori c/compensi (Sp)	5.000,00	
		a	Inps c/contributi collaboratori (Sp)	835,62	
		a	Inail c/contributi collaboratori (Sp)	32,60	
Causale	Rilevazione compensi amministratori e costi accessori non erogati anno x				

Ammortamenti

Il termine ammortamento è un'espressione generica che indica la ripartizione nel tempo di un costo. Trattasi in sostanza dei cosiddetti costi ad utilità pluriennale che vengono ripartiti secondo criteri di utilizzo. Tali costi possono fare riferimento a immobilizzazioni materiali (macchinari, attrezzature, mobilio etc.) e immateriali (avviamento, marchi), oltre agli oneri pluriennali generici (ad esempio i costi relativi a manutenzioni straordinarie su beni immobili di terzi vengono normalmente ripartiti, cioè ammortizzati, in un periodo corrispondente alla durata contrattuale del bene in locazione).

Schede operative

Ammortamento bene immateriale				
31 dicembre	Ammortamento avviamento (Ce)	a	Fondo ammortamento avviamento (Sp)	1.000,00
Causale	Rilevato ammortamento dell'esercizio			

Ammortamento bene materiale				
31 dicembre	Ammortamento attrezzature (Ce)	a	Fondo ammortamento attrezzature (Sp)	1.600,00
Causale	Rilevato ammortamento dell'esercizio			

Ammortamento oneri pluriennali				
31 dicembre	Ammortamento oneri pluriennali (Ce)	a	Fondo ammortamento oneri pluriennali (Sp)	1.300,00
Causale	Rilevato ammortamento dell'esercizio			

Contributi

I contributi si distinguono in: "contributi in c/capitale", in tal caso sono erogati dallo stato per aiutare l'azienda ad aumentare i propri beni in patrimonio con un principio di generalità, senza che ci sia uno specifico progetto da realizzare, "contributi in c/esercizio", che vengono erogati come aiuto alla gestione, esercizio, dell'impresa, e "contributi c/impianti" direttamente erogati per l'acquisto/costruzione di un impianto determinato ed individuato.

Sui contributi in c/capitale e in c/esercizio, erogati da enti pubblici, vi è una ritenuta di acconto del 4%.

1) Contributi in c/capitale				
3 marzo	Diversi	a	Sopravvenienza attiva (Ce)	200.000,00
	Banca c/c (Sp)			192.000,00
	Erario c/ritenute subite (Sp)			8.000,00
Causale	Rilevato contributo in c/capitale ricevuto da			

2) Contributo in c/esercizio				
3 marzo	Diversi	a	Contributi in c/esercizio (Ce)	200.000,00
	Banca c/c (Sp)			192.000,00
	Erario c/ritenute subite (Sp)			8.000,00
Causale	Rilevato credito per contributo in c/esercizio dall'ente			

3) Contributo in c/impianti, tale contributo può essere contabilizzato con tre metodi:

3a) Criterio patrimoniale, il contributo non transita per il CE e viene tassato in capo all'azienda attraverso gli ammortamenti annuali

3 marzo	Ente X (Sp)	a	Riserva per contributi in c/impianti (Sp)	100.000,00
Causale	Rilevata decisione Ente X di erogarci un contributo in conto impianti pari a 100.000 euro			

Schede operative

3 aprile	Banca c/c (Sp)	a	Ente X (Sp)	100.000,00
Causale	Erogatori da Ente X il contributo in conto impianti di 100.000 euro			

31 dicembre	Ammortamento macchinari (Ce)	a	Fondo ammortamento macchinari (Sp)	15.000,00
Causale	Rilevato l'ammortamento dell'anno dei macchinari			

3b) Criterio di imputazione al conto economico				
3 marzo	Ente X (Sp)	a	Sopravvenienze attive (Ce)	100.000,00
Causale	Giunta comunicazione da Ente X di delibera di un contributo a nostro favore di 100.000 euro			

3 aprile	Banca c/c (Sp)	a	Ente X (Sp)	100.000,00
Causale	Rilevata erogazione da Ente X di un contributo in conto impianti a nostro favore pari a 100.000 euro			

31 dicembre	Sopravvenienze attive (Ce)	a	Risconti passivi (Sp)	80.000,00
Causale	Riscontate le quote del contributo conto impianti di competenza futura			

31 dicembre	Ammortamento macchinari (Ce)	a	Fondo ammortamento macchinari (Sp)	15.000,00
Causale	Rilevato l'ammortamento dell'anno dei macchinari			

10 gennaio n+1	Risconti passivi (Sp)	a	Sopravvenienze attive (Ce)	20.000,00
Causale	Imputata quota del risconto su contributo in c/impianti di competenza dell'esercizio			

3c) Criterio di imputazione diretta a costo dell'immobile				
3 marzo	Ente X (Sp)	a	Macchinari (Sp)	100.000,00
Causale	Giunta comunicazione da Ente X di delibera di un contributo a nostro favore di 100.000 euro			

3 aprile	Banca c/c (Sp)	a	Ente X (Sp)	100.000,00
Causale	Rilevata erogazione da Ente X di un contributo in conto impianti a nostro favore pari a 100.000 euro			

31/12/d	Ammortamento macchinari (Ce)	a	Fondo ammortamento macchinari (Sp)	15.000,00
Causale	Rilevato l'ammortamento dell'anno dei macchinari			

Destinazione del risultato di esercizio

In occasione della approvazione dei bilanci di chiusura dell'esercizio, una delle operazioni che debbono essere effettuate sotto il profilo contabile è quella della corretta rappresentazione di quanto viene determinato nella successiva delibera di approvazione, sia con riferimento alla destinazione

Schede operative

dell'utile di esercizio che alla copertura o rinvio della perdita eventualmente conseguita.

L'utile dell'esercizio conseguito da una società di capitali può essere:

- accantonato ad una o più riserve del patrimonio netto;
- attribuito a determinate categorie di soggetti (ad esempio, soci fondatori, promotori, agli amministratori, etc.);
- utilizzato a copertura di perdite pregresse;
- portato in aumento del Capitale sociale;
- rinviato a futuri esercizi;
- distribuito ai soci.

Accantonato a una o più riserve del patrimonio netto				
24 aprile	Utile d'esercizio (Sp)	a	Riserva straordinaria (Sp)	50.000,00
Causale	Destinato l'intero utile a riserva straordinaria			

Copertura della perdita con le riserve di patrimonio				
24 aprile	Diversi (Sp)	a	Perdita d'esercizio (Sp)	50.000,00
	Riserva straordinaria (Sp)			32.000,00
	Riserva legale (Sp)			18.000,00
Causale	Utilizzato l'intero importo della riserva straordinaria a copertura della perdita oltre ad una quota parte della legale			

Destinazione dell'utile a patrimonio, a compenso degli amministratori, a speciali categorie di soci e ai soci				
24 aprile	Utile d'esercizio (Sp)	a	Diversi (Sp)	230.000,00
		a	Riserva legale (Sp)	11.500,00
		a	Riserva statutaria (Sp)	38.500,00
		a	Amministratori c/utigli (Sp)	30.000,00
		a	Azionisti c/dividendi (Sp)	150.000,00
Causale	Destinato l'utile d'esercizio			

I conti Riserva legale e Riserva statutaria rappresentano parti ideali del Capitale netto e, più precisamente, delle riserve di utili. I conti Amministratori c/utigli e Azionisti c/dividendi sono conti finanziari che accolgono il debito che la società ha, rispettivamente, verso gli amministratori e gli azionisti per le somme loro dovute. Questi conti vengono chiusi al momento dell'effettivo pagamento del compenso agli amministratori e dei dividendi agli azionisti.

Rinvio dell'utile a futuri esercizi				
24 aprile	Utile d'esercizio (Sp)	a	Utile a nuovo (Sp)	50.000,00
Causale	Si rinvia l'utile agli esercizi futuri			

Fatture da emettere

A fine esercizio vanno contabilizzati, per il principio di competenza, i beni consegnati ed i servizi completati nell'esercizio in chiusura la cui fatturazione avverrà nell'anno successivo.

1) Cessione di beni				
31 dicembre	Fatture da emettere (Sp)	a	Ricavi di vendita (Ce)	5.000,00
Causale	Rilevate fatture da emettere al 31.12. n			

Schede operative

1a) all'emissione della fattura l'anno successivo					
23 gennaio n+1	Cliente X (Sp)	a	Diversi		6.000,00
		a	Fatture da emettere (Sp)	5.000,00	
		a	Iva a debito (Sp)	1.000,00	
Causale	Emesse fatture relative a merci consegnate lo scorso anno				

1) Prestazione di servizi					
31 dic	Fatture da emettere (Sp)	a	Ricavi di vendita (Ce)		5.000,00
Causale	Rilevate fatture da emettere al 31.12.n				

1a) all'emissione della fattura l'anno successivo					
10.01.n+1	Cliente X (Sp)	a	Diversi		6.000,00
		a	Fatture da emettere (Sp)	5.000,00	
		a	Iva a debito (Sp)	1.000,00	
Causale	Emesse fatture relative a servizi ricevuti lo scorso anno				

Fatture da ricevere

Nel caso in cui l'azienda abbia sostenuto un costo per merci o servizi acquistati, di competenza dell'esercizio in chiusura, e di cui non ha ricevuto fattura dovrà a fine esercizio, provvedere a rilevare per competenza tale spesa in un conto aperto alle fatture da ricevere che verrà chiuso l'anno successivo al ricevimento del documento fiscale.

Registrazione delle fatture da ricevere					
31 dic	Diversi	a	Fatture da ricevere (Sp)		6.000,00
	Merce (Ce)			2.000,00	
	Consulenze (Ce)			4.000,00	
Causale	Rilevate fatture da ricevere al 31.12.n				

Arrivo della fattura l'anno successivo					
10 gennaio n+1	Diversi	a	Diversi		7.200,00
	Fatture da ricevere (Sp)			6.000,00	
	Iva a credito (Sp)			1.200,00	
		a	Fornitore X (Sp)	2.400,00	
		a	Fornitore H (Sp)	4.800,00	
Causale	Ricevute fatture relative a merci e servizi di competenza dello scorso anno				

Imposte differite attive e passive

In sede di rilevazioni di fine esercizio vengono rilevate anche le imposte differite. Le imposte differite, attive o passive, sono originate da componenti di costo e/o ricavo che, rilevanti nell'esercizio in chiusura per la determinazione del risultato di esercizio, esplicano fiscalmente i loro effetti negli esercizi successivi. In questi casi si potrà/dovrà rilevare l'incidenza delle imposte postergate come se gli effetti sulle imposte appartenessero a questo esercizio. In sostanza si tratta di rilevare del "crediti" e dei "debiti" nei confronti degli esercizi successivi derivanti dallo spostamento, esclusivamente fiscale, dei componenti reddituali dell'esercizio. Di converso nel momento in cui tali componenti esplicheranno la loro rilevanza fiscale si dovrà tenerne conto in sede di rilevazioni di fine esercizio. Nella prassi comune le imposte differite attive vengono anche chiamate imposte anticipate, mentre le imposte differite passive vengono comunemente chiamate imposte differite. Per comodità espositiva ci atterremo a tale prassi ricordando comunque che i principi contabili parlano esclusivamente di imposte differite, attive e passive.

La prima scheda prenderà in esame le imposte differite passive

Tali sono ad esempio quelle che derivano dallo slittamento ad esercizi successivi di componenti di ricavo, ad esempio plusvalenze laddove possa esserne differita la rilevanza fiscale di ricavo sulla base delle norme in vigore. In questo caso l'esercizio in corso sarebbe ingiustamente avvantaggiato in quanto non rileverebbe parte di imposte che, imputabili alle plusvalenze maturate nel medesimo esercizio, verrebbero "pagate" dagli esercizi successivi. Si dovrà rilevare in questo caso un debito nei confronti degli esercizi successivi.

La seconda scheda tratterà delle imposte anticipate (differite attive). Tali imposte derivano normalmente da componenti di costo la cui deducibilità fiscale viene postergata, come nel caso dei compensi amministratori che, se deliberati ma non pagati nell'esercizio di competenza, rilevano ai fini civili ma non rilevano ai fini fiscali. In questo caso il bilancio verrebbe appesantito di imposte che non appartengono a questo esercizio e che pertanto dovranno essere spostate in avanti creando, appunto, un credito nei confronti degli esercizi successivi. Si rammenta che l'iscrizione delle imposte anticipate potrà avvenire esclusivamente in presenza di una ragionevole certezza che vi sia, negli esercizi futuri, un reddito imponibile. Per il criterio della prudenza non potranno essere rilevate infatti componenti positivi di reddito se non si ha la ragionevole certezza del loro verificarsi.

1) Rilevazione di Imposte differite passive derivanti da rateazione di plusvalenza. Nell'esempio la plusvalenza pari a 100.000,00 euro viene rateizzata in 5 anni, pertanto le imposte differite passive incideranno su 80.000,00 euro. Applichiamo l'aliquota del 24% Ires e 3,9% Irap. (anno X)

31 dicembre	Diversi	a	Diversi		22.320,00
	Imposte differite Ires (Ce)			19.200,00	
	Imposte differite Irap (Ce)			3.120,00	
		a	Fondo imposte differite Ires (Sp)	19.200,00	
		a	Fondo imposte differite Irap (Sp)	3.120,00	
Causale	Rilevazione delle imposte differite su plusvalenza rateizzata				

2) Rilevazione dello storno delle imposte differite nell'anno x+1 a seguito dell'aumento dell'imponibile fiscale dell'esercizio x+1 derivante dall'imputazione della quota di 1/5 della plusvalenza rateizzata (20.000,00 x 24%)

31 dicembre	Diversi	a	Diversi		5.580,00
	Fondo imposte differite Ires (Sp)			4.800,00	
	Fondo imposte differite Irap (Sp)			780,00	
			Imposte differite Ires (Ce)	4.800,00	
		a	Imposte differite Irap (Ce)	780,00	
Causale	Storno imposte differite di competenza esercizi passati per imputazione rata plusvalenza esercizio X				

Le imposte differite passive vengono calcolate sulla base delle aliquote previste per gli anni successivi, nel caso in cui, a seguito di una modifica legislativa, le aliquote dovessero cambiare, si dovrà provvedere a riallineare il conto fondo imposte differite alle nuove aliquote. Il conto economico dell'esercizio ancora in chiusura al momento in cui è certo il cambio di aliquota sarà economicamente appesantito (nel caso di aumento di aliquota) o alleggerito (nel caso di diminuzione di aliquota). Lo storno o incremento dei conti patrimoniali fondo imposte differite, avranno come contropartita sempre il medesimo conto economico imposte differite.

Riduzione dell'aliquota

Riprendendo l'ipotesi di prima il fondo all'inizio dell'anno x+2 è pari a 14.400,00 ed è riferito a 3 rate di plusvalenze ancora da tassare (60.000,00 x 24%). Ipotizziamo che vi sia una riduzione di

Schede operative

aliquota di 4 punti a partire dall'esercizio x+3, e che tale riduzione sia norma di legge prima dell'approvazione del bilancio x+2. Tale rilevazione comporta un alleggerimento del conto economico evidenziato dalla movimentazione in avere del conto imposte differite.

3) Rilevazione dello storno delle imposte differite nell'anno x+2 a seguito dell'aumento dell'imponibile fiscale dell'esercizio x+2 derivante dall'imputazione della quota di 1/5 della plusvalenza rateizzata (20.000,00)				
31 dicembre	Fondo imposte differite Ires (Sp)	a	Imposte differite Ires (Ce)	4.800,00
Causale	Storno imposte differite di competenza esercizi passati per imputazione rata plusvalenza esercizio X			

4) Rilevazione del riallineamento fondo imposte differite a seguito della riduzione della aliquota Ires dal 24% al 20% per gli esercizi x+3 e x+4 (calcolo 40.000,00 x 4%)				
31 dicembre	Fondo imposte differite Ires (Sp)	a	Imposte differite Ires (Ce)	1.600,00
Causale	Rilevazione riduzione aliquota Ires anni X+3 e x+4			

5) Rilevazione dello storno delle imposte differite nell'anno x+3 a seguito dell'aumento dell'imponibile fiscale dell'esercizio x+3 derivante dall'imputazione della quota di 1/5 della plusvalenza rateizzata (20.000,00 x 20%)				
31 dicembre	Fondo imposte differite Ires (Sp)	a	Imposte differite Ires (Ce)	4.000,00

6) Rilevazione dello storno delle imposte differite nell'anno x+4 a seguito dell'aumento dell'imponibile fiscale dell'esercizio x+4 derivante dall'imputazione della quota di 1/5 della plusvalenza rateizzata (20.000,00 x 20%)				
31 dicembre	Fondo imposte differite Ires (Sp)	a	Imposte differite Ires (Ce)	4.000,00

Al termine delle scritture dell'esercizio x+4 lo stanziamento effettuato nell'esercizio x sarà completamente assorbito avendo avuto le seguenti movimentazioni: anno x (-19.200) anno x+1 (+4.800) anno x+2 (+4.800 +1.600) anno x+3 (+4.000) anno x+4 (+4.000).

Aumento dell'aliquota

Riprendendo l'ipotesi di prima il fondo all'inizio dell'anno x+2 è pari a 14.400,00 ed è riferito a 3 rate di plusvalenze ancora da tassare (60.000,00 x 24%). Ipotizziamo che vi sia un aumento di aliquota di 5 punti a partire dall'esercizio x+3, e che tale aumento sia norma di legge prima dell'approvazione del bilancio x+2. Tale rilevazione comporta un appesantimento del conto economico evidenziato dalla movimentazione in dare del conto imposte differite.

7) Rilevazione dello storno delle imposte differite nell'anno x+2 a seguito dell'aumento dell'imponibile fiscale dell'esercizio x+2 derivante dall'imputazione della quota di 1/5 della plusvalenza rateizzata (20.000,00)				
31 dicembre	Fondo imposte differite Ires (Sp)	a	Imposte differite Ires (Ce)	4.800,00

d) Rilevazione del riallineamento fondo imposte differite a seguito dell'aumento della aliquota Ires dal 24% al 29% per cento per gli esercizi x+3 e x+4 (calcolo 40.000,00 x 5%)				
31 dicembre	Imposte differite Ires (Ce)	a	Fondo imposte differite Ires (Sp)	2.000,00
Causale	Rilevazione aumento aliquote Ires anni X+3 e x+4			

e) Rilevazione dello storno delle imposte differite nell'anno x+3 a seguito dell'aumento dell'imponibile fiscale dell'esercizio x+3 derivante dall'imputazione della quota di 1/5 della plusvalenza rateizzata (20.000,00 x 29%)				
--	--	--	--	--

Schede operative

31 dicembre	Fondo imposte differite Ires (Sp)	a	Imposte differite Ires (Ce)		5.800,00
-------------	-----------------------------------	---	-----------------------------	--	----------

g) Rilevazione dello storno delle imposte differite nell'anno x+4 a seguito dell'aumento dell'imponibile fiscale dell'esercizio x+4 derivante dall'imputazione della quota di 1/5 della plusvalenza rateizzata (20.000,00 x 29%)

31 dicembre	Fondo imposte differite Ires (Sp)	a	Imposte differite Ires (Ce)		5.800,00
-------------	-----------------------------------	---	-----------------------------	--	----------

Al termine delle scritture dell'esercizio x+4 lo stanziamento effettuato nell'esercizio x sarà completamente assorbito avendo avuto le seguenti movimentazioni: anno x (-19.200) anno x+1 (+4.800) anno x+2 (+4.800 -2.000) anno x+3 (+5.800) anno x+4 (+5.800).

Perdita di esercizio

Il conto perdita di esercizio, conto patrimoniale, viene acceso alla fine di un esercizio in perdita. Su tale conto si riporta il saldo negativo del riepilogo del conto economico. Le scritture di esercizio che coinvolgono le perdite di esercizio sono quelle relative alla sua copertura.

La copertura delle perdite può avvenire tramite l'utilizzo delle riserve disponibili oppure attraverso il versamento di apporti da parte dei soci, anche sotto forma di rinuncia a crediti maturati nei confronti della società, oppure riducendo il capitale (vedi scheda capitale sociale).

1) Copertura perdite di esercizio con utilizzo delle riserve. Delibera di approvazione del bilancio del 29/4					
29 aprile	Diversi	a	Perdite esercizio anni precedenti (Sp)		34.500,00
	Riserva straordinaria (Sp)			23.450,00	
	Riserva sovrapprezzo quote (Sp)			11.050,00	
Causale	Per copertura perdita esercizio anno x come da delibera assemblea soci				

2) copertura perdite mediante utilizzo apporti precedentemente versati					
Versamenti a fondo perduto dei soci nelle casse sociali anno X					
30 novembre	Banca c/c (Sp)	a	Diversi		60.000,00
			Versamento socio X c/capitale (Sp)	20.000,00	
			Versamento Socio Y c/capitale (Sp)	20.000,00	
			Versamento socio Z c/capitale (Sp)	20.000,00	
Causale	Versamento pro quota soci per apporto capitale a fondo perduto				

Copertura delle perdite anno x con utilizzo dei versamenti in c/capitale effettuati precedentemente dai soci					
29 aprile	Diversi	a	Perdite esercizio anni precedenti (Sp)		34.500,00
	Versamento socio X c/capitale (Sp)			11.500,00	
	Versamento socio Y c/capitale (Sp)			11.500,00	
	Versamento socio Z c/capitale (Sp)			11.500,00	
Causale	Per copertura perdite con versamento in c/capitale soci				

3) Copertura perdite con apporti soci derivanti in parte da rinuncia a crediti (anche commerciali) dei soci					
30 novembre	Diversi	a	Diversi		60.000,00
	Fornitore x (Sp)			4.590,00	

Schede operative

	Fornitore y (Sp)			2.340,00	
	Banca c/c (Sp)			53.070,00	
		a	Versamento socio X c/capitale (Sp)	20.000,00	
		a	Versamento socio Y c/capitale (Sp)	20.000,00	
		a	Versamento socio Z c/capitale (Sp)	20.000,00	
Causale	Versamento a fondo perduto pro quota soci mediante apporto di capitale e rinuncia a crediti				

Copertura delle perdite anno x con utilizzo dei versamenti in c/capitale effettuati precedentemente dai soci					
29 aprile	Diversi	a	Perdite esercizio anni precedenti (Sp)		34.500,00
	Versamento socio X c/capitale (Sp)			11.500,00	
	Versamento socio Y c/capitale (Sp)			11.500,00	
	Versamento socio Z c/capitale (Sp)			11.500,00	
Causale	Per copertura perdite con versamento in c/capitale soci				

Ratei

Sono rilevati a fine anno e misurano la quota di ricavi (ratei attivi) o di costi (ratei passivi) che pur se manifestandosi finanziariamente nell'esercizio successivo sono di competenza dell'esercizio in chiusura.

Ratei attivi					
31 dicembre	Ratei attivi (Sp)	a	Fitti attivi (Ce)		2.000,00
Causale	Rilevati ratei su affitto del periodo dicembre n e gennaio n+1 in pagamento il 5 febbraio n+1				

nell'esercizio successivo					
5 febbraio	Cliente X (Sp)	a	Diversi		4.800,00
		a	Fitti attivi (Ce)	2.000,00	
		a	Ratei attivi (Sp)	2.000,00	
		a	Iva a debito (Sp)	800,00	
Causale	Emessa fattura nn, del, per affitto nostro locale				

Ratei passivi					
31 dicembre	Fitti passivi (Ce)	a	Ratei passivi (Sp)		2.000,00
Causale	Rilevati ratei su affitto del periodo dicembre n e gennaio n+1 in pagamento il 5 febbraio n+1				

nell'esercizio successivo					
5 febbraio	Diversi	a	Fornitore X (Sp)		7.200,00
	Fitti passivi (Ce)			3.000,00	
	Ratei passivi (Sp)			3.000,00	
	Iva a credito (Sp)			1.200,00	
Causale	Ricevuta fattura nn, del, per affitto locale				

Retribuzioni – rilevazione ratei in corso d'anno

Ove l'azienda volesse in corso d'anno, mese per mese rilevare i ratei dei costi indiretti relativi alle ferie, ai permessi e alle mensilità aggiuntive, dovrà a fine mese rilevare sia i ratei maturati residui

Schede operative

del mese oltre a quelli, maturati in mese precedenti che sono stati utilizzati durante il mese stesso. Le scritture sono da intendersi integrative di quelle già descritte nelle precedenti schede. Infatti qui tratteremo solo la rilevazione dei ratei ed il loro storno di mese in mese.

1) Rilevazione ratei mese di gennaio					
31 gennaio	Diversi	a	Diversi		1.591,00
	Retribuzioni dipendenti (Ce)			1.235,00	
			Contributi c/Inps (Ce)	356,00	
		a	Ratei retribuzioni (Sp)	1.235,00	
		a	Ratei contributi (Sp)	356,00	
Causale	Rilevati ratei ferie, permessi e mensilità supplementari maturati mese di gennaio				

Rilevazione utilizzo ferie - permessi mese di febbraio					
28 febbraio	Diversi	a	Diversi		973,00
	Retribuzioni dipendenti (Ce)			730,00	
	Contributi c/Inps (Ce)			243,00	
			Ratei retribuzioni (Sp)	730,00	
			Ratei contributi (Sp)	243,00	
Causale	Ferie e permessi del mese di febbraio				

Rilevazione ratei mese di febbraio					
28 febbraio	Diversi	a	Diversi		1.675,00
	Retribuzioni dipendenti (Ce)			1.300,00	
	Contributi c/Inps (Ce)			375,00	
			Ratei retribuzioni (Sp)	1.300,00	
			Ratei contributi (Sp)	375,00	
Causale	Rilevati ratei ferie, permessi e mensilità supplementari maturati mese di febbraio				

Rilevazione Ires e Irap

La rilevazione delle imposte derivanti dalla presentazione del modello Unico coinvolge, durante l'anno diversi momenti. Partiremo, per comodità, dalla rilevazione di fine esercizio nella quale, sulla base dei calcoli effettuati, l'impresa dovrà rilevare in avere il debito nei confronti dell'erario rilevando contemporaneamente a costo, in dare, l'imposta. In sede di versamento a saldo delle imposte dirette dovrà essere versato anche un acconto per l'esercizio in corso alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi; tale acconto, l'anno successivo, sarà scalato dal debito a saldo. Da ultimo, a undici mesi dall'inizio dell'esercizio, dovrà essere versato un secondo acconto sull'esercizio in corso. Queste norme valgono sia per l'Irap che per l'Ires, sarà sufficiente sostituire il termine Ires con Irap nei conti e si utilizzeranno le medesime scritture.

1) Rilevazione delle imposte Ires in sede di redazione del bilancio (anno x)					
31 dicembre	Ires di competenza (Ce)	a	Erario c/Ires (Sp)		42.500,00
Causale	Rilevazione imposte dell'esercizio				

2) Rilevazione pagamento imposte a saldo (anno x) e in acconto (anno x+1)					
16 giugno	Diversi	a	Banca c/c (Sp)		59.500,00
	Erario c/Ires (Sp)			42.500,00	
	Erario c/acconti Ires (Sp)			17.000,00	
Causale	Rilevazione versamento imposte Ires a saldo e acconto				

Schede operative

Il versamento delle imposte, limitatamente al saldo e al primo acconto, secondo la normativa vigente, potrà essere dilazionato nel tempo, dietro pagamento di un modico interesse. L'importo degli interessi verrà versato con un codice tributo a parte e darà origine ad una rilevazione di interessi passivi in dare. Attualmente è anche possibile versare le imposte con un mese di differimento pagando un "sovrapprezzo" (attualmente lo 0,4 %) che verrà versato unitamente alle imposte. La natura della maggiorazione è quella di interessi passivi e pertanto andranno rilevati come tali anche se inserite all'interno del codice tributo dell'imposta.

Rimanenze

Si tratta di materie prime e sussidiarie, semilavorati, materiali di consumo, imballaggi, prodotti finiti e merci che a fine dell'esercizio sono ancora inutilizzati, e quindi presenti in magazzino, e che per il tramite della rilevazione contabile delle loro rimanenze vengono inviati al futuro esercizio per essere utilizzati.

Storno rimanenze iniziali				
31 dicembre	Rimanenze di prodotti finiti (Ce)	a	Rimanenze di prodotti finiti (Sp)	70.000,00
Causale	Stornate le rimanenze iniziali di esercizio di prodotti finiti			

Rilevazione delle rimanenze finali				
31 dicembre	Rimanenze di prodotti finiti (Sp)	a	Rimanenze di prodotti finiti (Ce)	70.000,00
Causale	Rilevate le rimanenze finali di esercizio di prodotti finiti esistenti in magazzino			

Risconti

Sono rilevati a fine anno e misurano la quota di ricavi (risconti passivi) o di costi (risconti attivi) che pur manifestandosi finanziariamente nell'esercizio sono di competenza futura.

Risconti attivi				
31 dicembre	Risconti attivi (Sp)	a	Fitti passivi (Ce)	2.000,00
Causale	Rilevati risconto su affitto passivo del periodo dicembre "n" e gennaio "n+1" pagato il 5 dicembre			

nell'esercizio successivo				
3 gennaio	Fitti passivi (Ce)	a	Risconti attivi (Sp)	2.000,00
Causale	Stornati risconti attivi			

Risconti passivi				
31 dicembre	Fitti attivi (Ce)	a	Risconti Passivi (Sp)	2.000,00
Causale	Rilevati risconto su affitto attivo del periodo dicembre n e gennaio n+1 pagato il 5 dicembre			

nell'esercizio successivo				
5 febbraio	Risconti passivi (Sp)	a	Fitti attivi (Ce)	2.000,00
Causale	Stornati risconti passivi			

Differimento adempimenti e versamenti tributari nel Decreto "Cura Italia"

L'emergenza sanitaria provocata dal Coronavirus (COVID-19) riverbera necessariamente i suoi effetti anche sul comparto delle imprese e dei professionisti, oltretutto sulle famiglie italiane. Per questo motivo il Governo ha approvato il D.L. 18/2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020), in cui sono contenute numerose disposizioni riguardanti anche il differimento degli adempimenti e dei versamenti riguardanti i tributi, i contributi previdenziali e quelli assicurativi. Nel presente contributo si analizzano le norme del D.L. 18/2020 in cui sono contenute disposizioni che consentono ai contribuenti (tipicamente imprese e professionisti) di differire i termini per eseguire alcuni adempimenti fiscali in scadenza nel mese di marzo o nei prossimi mesi, nonché di rinviare il versamento di alcuni tributi, contributi e premi assicurativi. Come si vedrà meglio nel seguito, le disposizioni che interessano gli adempimenti e i versamenti tributari sono contenute negli articoli da 60 a 62 del Decreto, e la scelta del Legislatore (che non lo esime da critiche) non è stata quella di prevedere un generalizzato rinvio degli adempimenti e dei versamenti, bensì di "suddividere" i contribuenti in diverse fasce, attribuendo diversi "benefici" in relazione al settore in cui operano e alle dimensioni delle stesse.

Rimessione in termini generalizzata

Il primo aspetto da evidenziare riguarda l'articolo 60, D.L. 18/2020 che testualmente recita "I versamenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020".

Si tratta di una norma "tampone" in quanto intende consentire a tutti i contribuenti di poter differire, sia pure di pochi giorni, i termini per il versamento di imposte, tributi, contributi e premi assicurativi. Come si vedrà in seguito, la norma in questione assume particolare rilievo per le imprese con volume di ricavi superiore a 2.000.000 euro in quanto costituisce l'unico differimento che alle stesse è accordato, a meno che non si tratti di imprese che operano in determinati settori (di cui si dirà in seguito).

Con il comunicato n. 50 del 13 marzo scorso, il Mef aveva già anticipato il contenuto del Decreto precisando che "I termini relativi ai versamenti previsti al 16 marzo saranno differiti con una norma nel Decreto Legge di prossima adozione da parte del Consiglio dei Ministri, relativo alle misure per il contenimento degli effetti dell'epidemia di COVID-19. Il Decreto legge introdurrà anche ulteriori sospensioni dei termini e misure fiscali a sostegno di imprese, professionisti e partite Iva colpite dagli effetti dell'emergenza sanitaria". È appena il caso di evidenziare che trattandosi di un comunicato emanato a ridosso della scadenza del 16 marzo (relativa anche all'Iva annuale 2019), molte imprese e professionisti hanno comunque proceduto all'esecuzione dei versamenti dovuti nel termine ordinario del 16 marzo.

In merito alla portata applicativa dell'articolo 60, D.L. 18/2020, e più in generale con riferimento all'intero Decreto, si segnala che la Fondazione nazionale commercialisti (Fnc) è intervenuta con un documento di ricerca del 18 marzo in cui ha sottolineato che la rimessione in termini appare poco efficace in quanto rinvia solamente di pochi giorni il termine per il versamento di quanto dovuto il 16 marzo 2020.

Interventi settoriali

L'articolo 61, D.L. 18/2020 contiene delle disposizioni che consentono alle imprese che operano in determinati settori di poter differire il termine per l'effettuazione di alcuni versamenti. Più in

dettaglio, l'articolo 61 amplia in maniera significativa l'ambito applicativo dell'articolo 8, comma 1, D.L. 9/2020, che in un primo momento ha consentito alle imprese turistico ricettive, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator di sospendere fino al 30 aprile i versamenti riguardanti le ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta per redditi di lavoro dipendente assimilato, nonché per contributi previdenziali e premi assicurativi riguardanti i predetti soggetti. I versamenti i cui termini scadono entro la citata data del 30 aprile sono stati differiti al 31 maggio, senza interessi e sanzioni, precisando che non si dà luogo a rimborso nei casi in cui le imprese abbiano comunque eseguiti i versamenti entro i termini ordinari.

Soggetti interessati

Ora, come anticipato, con l'articolo 61, D.L. 18/2020 si interviene in maniera più "organica" in quanto è previsto che le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, D.L. 9/2020 si applicano anche ai seguenti soggetti (che si aggiungono a quelli già indicati in precedenza):

- a) associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, *club* e strutture per danza, *fitness* e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, *nightclub*, sale gioco e biliardi;
- c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e *pub*;
- f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- i) aziende termali di cui alla L. 323/2000, e centri per il benessere fisico;
- l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e *ski-lift*;
- o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.

La norma non contiene indicazioni in merito al criterio che deve essere utilizzato per individuare i soggetti elencati, ma si limita a individuare i soggetti che "gestiscono" determinate attività (ovvero impianti, beni, etc.). Sul punto, si segnala che il citato documento della Fnc del 18 marzo contiene una tabella in cui si fa riferimento ai codici Ateco per l'individuazione delle imprese appartenenti ai settori richiamati dalla norma. Con la risoluzione n. 12/E/2020, l'Agenzia delle entrate ha precisato, confermando quanto indicato nel citato documento, che per l'individuazione delle imprese interessate si deve aver riguardo ai codici Ateco, fornendo una tabella in cui sono elencati, a titolo indicativo, i codici Ateco interessati.

Schede operative

Allegato 1
Codici Ateco
49.10.00 - trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano)
49.20.00 - trasporto ferroviario di merci
49.31.00 - trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
49.32.10 - trasporto con taxi
49.32.20 - trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
49.39.01 - gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano ...
49.39.09 - altre attività di trasporti terrestri di passeggeri n.c.a.
49.41.00 - trasporto di merci su strada
49.42.00 - servizi di trasloco
50.10.00 - trasporto marittimo e costiero di passeggeri
50.20.00 - trasporto marittimo e costiero di merci
50.30.00 - trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)
50.40.00 - trasporto di merci per vie d'acqua interne
51.10.10 - trasporto aereo di linea di passeggeri
51.10.20 - trasporto aereo non di linea di passeggeri-voli charter
51.21.00 - trasporto aereo di merci
52.21.30 - gestione di stazioni per autobus
55.10.00 - alberghi
55.20.10 - villaggi turistici
55.20.20 - ostelli della gioventù
55.20.30 - rifugi di montagna
55.20.40 - colonie marine e montane
55.20.51 - affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
55.20.52 - attività di alloggio connesse alle aziende agricole
55.30.00 - aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55.90.10 - gestione di vagoni letto
55.90.20 - alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
56.10.11 - ristorazione con somministrazione
56.10.12 - attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.30 - gelaterie e pasticcerie
56.10.41 - gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.10.42 - ristorazione ambulante
56.10.50 - ristorazione su treni e navi
56.21.00 - catering per eventi, banqueting
56.29.10 - mense
56.29.20 - catering continuativo su base contrattuale
56.30.00 - bar e altri esercizi simili senza cucina
59.14.00 - attività di proiezione cinematografica
77.11.00 - noleggio di autovetture e autoveicoli leggeri
77.21.01 - noleggio di biciclette
77.21.02 - noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò)
77.21.09 - noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative
77.34.00 - noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale

Schede operative

77.39.10 - noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri
77.39.94 - noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza ...
79.11.00 - attività delle agenzie di viaggio
79.12.00 - attività dei tour operator
79.90.11 - servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
79.90.19 - altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio
79.90.20 - attività delle guide e degli accompagnatori turistici
82.30.00 - organizzazione di convegni e fiere
82.99.99 - altri servizi di supporto alle imprese n.c.a.
85.10.00 - istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali ...
85.20.00 - istruzione primaria: scuole elementari
85.31.10 - istruzione secondaria di primo grado: scuole medie
85.31.20 - istruzione secondaria di secondo grado di formazione generale: licei
85.32.01 - scuole di vela e navigazione che rilasciano brevetti o patenti commerciali
85.32.02 - scuole di volo che rilasciano brevetti o patenti commerciali
85.32.03 - scuole di guida professionale per autisti, ad esempio di autocarri, di autobus e di pullman
85.32.09 - altra istruzione secondaria di secondo grado di formazione tecnica ...
85.41.00 - istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)
85.42.00 - istruzione universitaria e post-universitaria-accademie e conservatori
85.51.00 - corsi sportivi e ricreativi
85.52.01 - corsi di danza
85.52.09 - altra formazione culturale
85.53.00 - autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche
85.59.10 - università popolare
85.59.20 - corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale
85.59.30 - scuole e corsi di lingua
85.59.90 - altri servizi di istruzione n.c.a.
85.60.01 - consulenza scolastica e servizi di orientamento scolastico
85.60.09 - altre attività di supporto all'istruzione
88.10.00 - assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
88.91.00 - servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili
90.01.01 - attività nel campo della recitazione
90.01.09 - altre rappresentazioni artistiche
90.02.01 - noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
90.02.02 - attività nel campo della regia
90.02.09 - altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.04.00 - gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
91.01.00 - attività di biblioteche e archivi
91.02.00 - attività di musei
91.03.00 - gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
91.04.00 - attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
92.00.01 - ricevitorie del lotto, superenalotto, totocalcio eccetera
92.00.02 - gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta ...
92.00.09 - altre attività connesse con le lotterie e le scommesse
93.11.10 - gestione di stadi

93.11.20 - gestione di piscine
93.11.30 - gestione di impianti sportivi polivalenti
93.11.90 - gestione di altri impianti sportivi n.c.a.
93.12.00 - attività di club sportivi
93.13.00 - gestione di palestre
93.19.10 - enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
93.19.91 - ricarica di bombole per attività subacquee
93.19.92 - attività delle guide alpine
93.19.99 - altre attività sportive n.c.a.
93.21.00 - parchi di divertimento e parchi tematici
93.29.10 - discoteche, sale da ballo night-club e simili
93.29.20 - gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
93.29.30 - sale giochi e biliardi
93.29.90 - altre attività di intrattenimento e di divertimento n.c.a.
94.99.20 - attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
96.04.10 - servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
96.04.20 - stabilimenti termali
96.09.05 - organizzazione di feste e cerimonie

Ambito oggettivo del differimento e nuovi termini

Per le imprese elencate in precedenza, nonché per le imprese già richiamate nell'articolo 8, comma 1, D.L. 9/2020, l'articolo 61, commi 3 e 4, D.L. 18/2020 prevede la sospensione dei seguenti versamenti:

- Iva in scadenza nel mese di marzo 2020 (tipicamente quella annuale 2019 per i contribuenti trimestrali, ovvero quella del mese di febbraio 2020 per i contribuenti mensili);
- ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (di cui agli articoli 23 e 24, D.P.R. 600/1973), nonché dei contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti fino al 30 aprile 2020.

I suddetti versamenti, se sospesi (se eseguiti non è possibile richiedere il rimborso), possono essere effettuati:

- entro il 31 maggio 2020 in unica soluzione (che slitta al 1° giugno in quanto il 31 maggio cade di domenica);
- in 5 rate mensili a partire dal mese di maggio (e quindi fino al mese di settembre) senza aggiunta di sanzioni e interessi.

Va evidenziato che il differimento previsto dall'articolo 61, D.L. 18/2020 riguarda tutte le imprese che operano nei settori elencati, a prescindere dalle dimensioni e dalla forma giuridica adottata (nonché dal regime contabile). Possono quindi fruire delle disposizioni descritte le imprese individuali (compresi i forfettari e i minimi), le società di persone, le società di capitali, nonché i professionisti (anche in forma associata o Stp).

Associazioni e società sportive

Il comma 5, articolo 61, D.L. 18/2020, contiene un differimento dei termini più ampio per alcuni soggetti operanti nel modo sportivo. Infatti, per le associazioni indicate nella lettera a) dello stesso articolo 61, D.L. 18/2020, nonché per le Federazioni sportive nazionali e gli Enti di promozione sportiva, la sospensione dei termini di versamento opera fino al 31 maggio 2020. Gli stessi saranno eseguiti entro il 30 giugno 2020 in unica soluzione, ovvero in 5 rate mensili a partire dal mese di giugno (senza applicazione di sanzioni e interessi), fermo restando che non si dà luogo a rimborso di quanto eventualmente già versato. È bene precisare che l'ambito oggetto delle somme oggetto di sospensione è il medesimo già illustrato in precedenza (Iva, ritenute e contributi).

Differimento adempimenti tributari e versamenti

L'articolo 62, D.L. 18/2020 contiene numerose disposizioni tra loro variegata, poiché alcune riguardano il differimento dei termini per alcuni adempimenti fiscali, mentre altre riguardano lo slittamento dei termini per l'effettuazione dei versamenti tributari e previdenziali ma limitatamente ad alcuni soggetti. Infine, uno specifico comma, come si vedrà in seguito, riguarda la possibilità per i professionisti e gli intermediari di poter richiedere al sostituto d'imposta di non subire la ritenuta rinviando il relativo versamento.

Adempimenti tributari differiti

L'articolo 62, comma 1, D.L. 18/2020, sospende tutti gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e trattenute per addizionali regionali e comunali, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020. Secondo il successivo comma 6 dello stesso articolo, i predetti adempimenti devono essere eseguiti entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

La norma riveste particolare interesse relativamente alla presentazione della dichiarazione annuale Iva 2020 (per l'anno 2019), il cui termine originario di presentazione (prima della modifica) scade il 30 aprile 2020, nonché per la presentazione della liquidazione periodica (Lipe) per il primo trimestre 2020 e per il c.d. "esterometro" del primo trimestre 2020 (che per effetto delle modifiche introdotte con il D.L. 124/2019 a partire dal 2020 deve essere presentato con cadenza trimestrale e non più mensile). Sono interessati dal differimento anche gli elenchi Intrastat riferiti ai mesi di febbraio, marzo e aprile (in quanto da presentare nel periodo interessato dalla proroga).

La possibilità di differire il termine per la presentazione del modello Iva (del tutto facoltativa) esplica effetti anche per quanto riguarda il conseguente termine per non considerare omessa la dichiarazione, ossia i 90 giorni successivi al termine originario. Considerando il nuovo termine di presentazione, la dichiarazione si considera valida (anche se tardiva) a condizione che la presentazione avvenga entro il prossimo 28 settembre 2020 (novantesimo giorno successivo al 30 giugno). La disposizione in questione si applica in via generalizzata a tutti i contribuenti, a prescindere dalla forma giuridica e dalle dimensioni (l'unico vincolo previsto è di avere il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato).

Dichiarazione precompilata

Il secondo periodo del comma 1, articolo 62, D.L. 18/2020, stabilisce che "*resta ferma la disposizione di cui all'articolo 2, D.L. 9/2020, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020*".

Si ricorda infatti che con l'articolo 1, D.L. 9/2020 (recante misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), sono stati infatti differiti i termini relativi alle Certificazioni Uniche, alla dichiarazione precompilata e ai modelli 730 in tutto il territorio nazionale e non solo quindi con riferimento ai soggetti coinvolti dalle disposizioni di contrasto all'emergenza sanitaria.

In particolare, oltre all'invio telematico delle Certificazioni Uniche 2020, è stato prorogato al 31 marzo 2020 anche il termine per effettuare la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi relative al 2019, il cui termine è scaduto il 28 febbraio scorso.

Si tratta quindi delle comunicazioni relative al 2019 riguardanti:

- gli interessi passivi e gli oneri accessori relativi ai mutui agrari e fondiari;
- i premi per contratti assicurativi sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;
- i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori;
- i contributi di previdenza complementare, versati senza il tramite del sostituto d'imposta;
- i contributi sanitari a enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale e a fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, versati direttamente dal contribuente o tramite un soggetto diverso

dal sostituto d'imposta, nonché le spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi;

- le rette per la frequenza di asili nido e per servizi infantili, e relativi rimborsi;
- le spese universitarie, i relativi rimborsi e contributi;
- le spese funebri;
- i dati relativi ai bonifici di pagamento delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, antisismici e di riqualificazione energetica degli edifici; e
- le erogazioni liberali in denaro ricevute da Onlus, Aps, fondazioni e associazioni riconosciute che svolgono attività nell'ambito dei beni culturali e paesaggistici o della ricerca scientifica, effettuate da persone fisiche (la comunicazione in esame è però facoltativa).

Differimento dei termini di versamento per i soggetti di minori dimensioni

Il comma 2, articolo 62, D.L. 18/2020, contiene il differimento dei termini di versamento per alcune categorie di soggetti esercenti attività d'impresa o professionale. Si tratta, più in particolare, dei soggetti esercenti attività d'impresa e dei professionisti (con sede legale, sede operativa o domicilio in Italia) con ricavi o compensi non superiori a 2.000.000 di euro. Al fine di verificare il mancato superamento della soglia, la norma richiede di aver riguardo al periodo d'imposta precedente a quello di entrata in vigore del D.L. 18/2020, con la conseguenza che per la maggior parte dei soggetti si deve aver riguardo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.

Si osserva che non sussiste alcun vincolo in relazione alla forma giuridica dell'impresa o dell'esercente arte o professione, ragion per cui rientrano nell'ambito applicativo della norma le imprese individuali, le società (di persone e di capitali), i professionisti, gli studi associati, nonché coloro che operano fruendo del regime forfettario o di quello dei minimi. Tuttavia, il riferimento al periodo d'imposta 2019 per verificare il volume di ricavi e compensi è del tutto inadeguato trattandosi di una annualità non ancora oggetto di dichiarazione.

Ulteriore questione si pone per l'individuazione dei ricavi rilevanti per la verifica della soglia, poiché non è precisato che si debba aver riguardo solo a quelli tipici (oggetto dell'attività propria) o anche a quelli accessori, fermo restando che si deve tener conto della modalità adottata dalla singola impresa (criterio di competenza o di cassa per le imprese minori).

Per quanto riguarda l'oggetto del differimento, lo stesso comma 2 precisa che si tratta dei seguenti versamenti da autoliquidazione:

- ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 34, D.P.R. 600/1973 (riferite ai redditi di lavoro dipendente e assimilato), nonché delle trattenute relative alle addizionali (regionali e comunali) operate in qualità di sostituto d'imposta;
- Iva;
- contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria.

In buona sostanza, si tratta in primo luogo dei versamenti che scaturiscono dagli obblighi stabiliti per i sostituti d'imposta per quanto riguarda i pagamenti effettuati in qualità di sostituto d'imposta, anche se "limitatamente" al lavoro dipendente e assimilato, nonché dei versamenti periodici dovuti ai fini Iva.

Non è stato previsto alcun differimento dei termini in relazione agli obblighi di effettuazione e versamento delle ritenute operate dai soggetti in questione ai sensi degli articoli 25 e 25-bis, D.P.R. 600/1973, rispettivamente riferiti ai compensi erogati ai lavoratori autonomi e ad alcuni intermediari (fatto salvo quanto si dirà in seguito in base al contenuto del comma 7).

Il successivo comma 3 prevede una generalizzata sospensione dei versamenti già indicati per tutte le imprese e professionisti (a prescindere dal volume di ricavi e compensi del 2019) che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.

Il comma 5, articolo 62, D.L. 18/2020, individua il nuovo termine per l'effettuazione dei versamenti sospesi, riguardante sia i soggetti di "piccole" dimensioni (di cui al comma 2) sia quelle operanti nelle predette Province, stabilendo che i versamenti stessi debbano essere effettuati entro il 31 maggio 2020 in unica soluzione, ovvero in 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020,

precisando che non sono previsti rimborsi per coloro che hanno già versato entro le ordinarie scadenze.

Richiesta di non applicazione delle ritenute

Il comma 7, articolo 62, D.L. 18/2020, contiene una particolare disposizione, che si potrebbe definire di natura "finanziaria", in base alla quale si consente ai soggetti (con domicilio o sede in Italia) con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d'imposta precedente a quella di entrata in vigore del Decreto (quindi è necessario aver riguardo anche in questo caso al 2019) di chiedere al sostituto d'imposta di non effettuare le ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis, D.P.R. 600/1973 per le somme percepite nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del D.L. 18/2020 (17 marzo 2020) e il 31 marzo 2020. Evidenziando sin da subito che la norma introduce una facoltà, e non un obbligo, l'ambito applicativo è "limitato" ai compensi e ai ricavi di cui agli articoli 25 e 25-bis, D.P.R. 600/1973, ossia ai compensi pagati rispettivamente per redditi di lavoro autonomo e per quelli riguardanti alcuni intermediari (di commercio e finanziari) che svolgono un'attività d'impresa. Tuttavia, affinché il percipiente tali redditi possa avvalersi della norma in esame, sono richieste 2 condizioni:

- la prima di carattere procedurale, che consiste nel rilascio al sostituto d'imposta di un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi o compensi non sono soggetti a ritenuta (con il richiamo all'articolo 62, comma 7, D.L. 18/2020);
- la seconda di carattere "sostanziale", poiché è previsto che per avvalersi della norma nel mese antecedente a quello di pagamento delle somme (e quindi febbraio 2020) il percipiente non abbia sostenute spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Laddove ci siano le condizioni per avvalersi della norma in esame, e il contribuente opti per la non applicazione delle ritenute, è previsto che il versamento dovrà avvenire in autoliquidazione da parte del sostituto stesso in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (1° giugno tenendo conto che il 31 maggio cade di domenica), ovvero in 5 rate mensili a partire dal mese di maggio, senza applicazione di sanzioni e interessi.

In merito alla reale portata applicativa della disposizione in esame, è del tutto evidente che l'effetto pratico è alquanto limitato. E ciò sia per il ristretto ambito temporale (14 giorni che decorrono dal 17 marzo al 31 marzo), nonché per il reale aiuto finanziario, considerando che è poi richiesto il successivo versamento in autoliquidazione già a partire dalla fine di maggio. È probabile che tale norma resti del tutto inapplicata.

Riferimenti normativi

D.L. 18/2020

articolo 60, D.L. 18/2020

articolo 61, D.L. 18/2020

articolo 62, D.L. 18/2020

articolo 8, comma 1, D.L. 9/2020

articoli 23 e 34, D.P.R. 600/1973

articoli 25 e 25-bis, D.P.R. 600/1973

risoluzione n. 12/E/2020

Decreto Cura Italia – Proroga versamenti

Con la pubblicazione in gazzetta ufficiale del D.L. 18 del 17 marzo 2020 entra in vigore un complesso sistema di proroghe di versamenti differenziato in base alla tipologia di imposte, alla ubicazione territoriale del contribuente e alla sua dimensione. Di seguito si schematizza il contenuto degli articoli 60, 61 e 62 che si occupano del rinvio delle scadenze fiscali.

Rinvio generalizzato

Articolo 60 L'articolo 60 effettua un rinvio generalizzato al 20 marzo dei versamenti originariamente in scadenza al 16 marzo; la disposizione fa generale riferimento ai versamenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

Rinvio per determinati settori

Articolo 61 Viene introdotto un rinvio per le imprese, che abbiano sede legale o operativa su tutto il territorio nazionale, relativo a determinati settori, indipendentemente a tutte le tipologie di imprese. Tale previsione era già contenuta nel D.L. 9/2020 con riferimento alle imprese turistico ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator; oggi viene estesa a numerosi settori (tra questi si segnalano bar e ristoranti, nonché le imprese di trasporto). Tali soggetti beneficiano della sospensione sino al 30 aprile in relazione alle ritenute su lavoro dipendente ad assimilato e contributi previdenziali ed assicurativi (ex articolo 8, comma 1, D.L. 9/2020) oltre alla sospensione dell'Iva in scadenza nel mese di marzo (articolo 61, comma 3). Questi versamenti dovranno essere effettuati entro il 31 maggio (salvo rateazione in 5 rate mensili).

Settori interessati dalla proroga

- a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
- c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- i) aziende termali di cui alla L. 323/2000, e centri per il benessere fisico;
- l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;

- p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- r) alle Onlus iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle Province autonome, alle Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1, D.Lgs. 117/2017 (attività sanitarie, socio sanitarie, etc.).

Sport	Le federazioni sportive nazionali, gli Enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche (vedi precedente elenco), applicano la sospensione fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.
--------------	--

In ogni caso chi ha regolarmente versato non può chiedere il rimborso.

Sospensione adempimenti

Articolo 62, comma 1	Per tutti i contribuenti sono sospesi gli adempimenti tributari (diversi dai versamenti e dall'obbligo di effettuare ritenute) che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Rimangono inalterati gli obblighi connessi alla precompilata (quindi, in particolare, entro il 31 marzo devono essere inviate telematicamente le CU, secondo lo scadenziario originale).
-----------------------------	--

Gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Sospensione versamenti soggetti di minori dimensioni

Articolo 62, comma 2	Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro (da verificarsi sul 2019), sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi a ritenute su lavoro dipendente e assimilato, Iva, contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
-----------------------------	--

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Sospensione versamenti per alcune province

Articolo 62, comma 3	È prevista la sospensione dei versamenti Iva in scadenza nel mese di marzo per tutte le imprese e i professionisti, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.
-----------------------------	---

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Sospensione versamenti comuni "ex zona rossa"

Articolo 62, comma 4	Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 (nella Regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini. Nella Regione Veneto: Vo') restano ferme le disposizioni dell'articolo 1, D.M. 24 febbraio 2020 (sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti entro il 31 marzo).
-----------------------------	--

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari

importo a decorrere dal mese di maggio 2020 (originariamente era prevista come scadenza la fine di aprile, in unica soluzione). Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Sospensione ritenute su soggetti di minori dimensioni

Articolo 62, comma 7

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro (da verificare sul 2019), i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del D.L. e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis, D.P.R. 600/1972, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. A tal fine sarà necessario rilasciare apposita dichiarazione; essi provvederanno a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Infine, si segnala come i versamenti a titolo di tassa di concessione governativa in scadenza il 16 marzo nonché le ritenute diverse da quelle di lavoro dipendente e assimilato (lavoro autonomo, provvigioni, etc.) sono stati rinviati al 20 marzo, ma poi non sono esplicitamente interessati da alcuna proroga disposta dai successivi articoli 61 e 62; pere quindi logico dover concludere che, in assenza di chiarimenti, a titolo cautelativo, tali somme devono essere corrisposte entro il 20 marzo.

Riferimenti normativi

articoli 60, 61, 62 commi 1, 2, 3, 4 e 7 D.L. 18/2020

Scadenze del mese di aprile

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1° al 30 aprile 2020, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

giovedì 16 aprile

Versamento saldo Iva 2020

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2019, risultante dalla dichiarazione annuale 2020 e che hanno scelto il versamento rateale a partire dal 16 marzo, devono versare la seconda rata con la maggiorazione dello 0,33% mensile a titolo di interessi.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di marzo. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

lunedì 20 aprile

Imposta di bollo su fatture elettroniche

Scade oggi il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2020. Nel caso in cui gli importi dovuti non superino il limite annuo di 1.000 euro, l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con due versamenti semestrali, da effettuare entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno.

lunedì 27 aprile

Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile o trimestrale, il termine per presentare gli elenchi riepilogativi (Intrastat) delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente o nel primo trimestre 2020 nei confronti di soggetti UE.

mercoledì 29 aprile

Approvazione bilancio società di capitali

Scade oggi il termine per l'adunanza assembleare di approvazione del bilancio (senza rinvio al termine lungo).

giovedì 30 aprile

Dichiarazione Iva 2020

Scade oggi il termine per la presentazione della dichiarazione Iva 2020, relativa al periodo di imposta 2019.

Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti tributari

Scade oggi il termine per il versamento, in unica soluzione, dell'imposta di bollo relativa agli atti, ai registri e ad altri documenti informatici fiscalmente rilevanti emessi o utilizzati nell'anno precedente (escluse le fatture elettroniche).

Esterometro

Scade oggi il termine per la comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al primo trimestre 2020.

Presentazione richiesta rimborso o compensazione credito Iva trimestrale

Scade il termine per presentare la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito Iva riferito al primo trimestre 2020 (Modello TR).

La relazione fra lo Studio e i clienti diventa digitale



Il digitale accorcia le distanze e permette di offrire ai Clienti servizi nuovi, utili e veloci.

Con **TeamSystem Digital Box**, estensione digitale di TeamSystem Studio, il Professionista mette a disposizione dei propri Clienti un servizio fondamentale per visualizzare e condividere **fatture** e **documenti**, accedere alle informazioni importanti, non perdere di vista le **scadenze** e i **pagamenti** e monitorare le informazioni chiave per la gestione del proprio business.

Tutto senza spostamenti, senza chiamate e in totale sicurezza, grazie al **Cloud** e all'**App mobile**.

Per maggiori informazioni:

www.teamsystem.com/teamsystem-digital-box